



## **COMUNE DI SACROFANO**

**Provincia di Roma**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 11.11.2008*

## **PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

.....	1
<b>COMUNE DI SACROFANO</b> .....	1
<b>Provincia di Roma</b> .....	1
<b>CAPO X – DIRITTO ALL’USO DELLE TOMBE E DELLE CAPPELLE</b> .....	11
<b>CAPO XI - MANUTENZIONE</b> .....	12

## **PARTE I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

#### **CAPO I**

#### **NORME GENERALI**

##### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento detta la disciplina ad integrazione delle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni.

##### **Art. 2 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.**

1. I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Responsabile dell'UTC.
2. Un dipendente incaricato dal responsabile dei servizi demografici è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
  - a) una copia del presente regolamento;
  - b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.

3. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii.

### **Art. 3 – Responsabilità del comune.**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

## **CAPO II**

### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 4 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.**

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, lo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

#### **Art. 5 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.**

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

#### **Art. 6 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.**

1. Il sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

## **CAPO III**

### **POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI**

#### **Art. 7 - Ricevimento dei cadaveri.**

1. Nel cimitero comunale sono ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone defunte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) salme di persone defunte in case di riposo o in altri istituti, dove, per legge, avevano la residenza, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

- e) le salme dei nati residenti o residenti in questo Comune da almeno cinque anni a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento e agli ascendenti, discendenti, i collaterali di secondo grado e i conviventi more uxorio di persone residenti in questo comune;
- f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

2. Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere e) e f), gli interessati fanno apposita documentata domanda al sindaco il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

#### **Art. 8 - Sepoltura nei giorni festivi.**

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

2. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il sindaco le autorizza.

3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

#### **Art. 9 - Orario di apertura del cimitero al pubblico.**

1. Per il cimitero sono osservati i seguenti orari di apertura al pubblico:

novembre – aprile: dalle h. 8,30 alle ore 17,00;

maggio e settembre e ottobre: dalle ore 7,30 alle ore 19,30;

giugno-luglio e agosto: dalle ore 7,00 alle ore 19,30

2. Il sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.

#### **Art. 10 - Divieti di ingresso nei cimiteri.**

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del sindaco;

d) a chiunque, quando il sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

#### **Art. 11 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;

b) introdurre armi o animali molesti;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;

d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del dipendente responsabile e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

#### **Art. 12 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

### **CAPO IV**

#### **INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

#### **Art. 13 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.**

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

#### **Art. 14 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.**

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 7.

2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il servizio igiene pubblica dell'azienda unità sanitaria locale (A.S.L.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria. In quest'ultimo caso, ad eccezione di quelli costituiti di sola cassa di legno, il funzionario responsabile del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

3. L'accordo risulta in calce alla richiesta.

4. Trascorso il termine concordato ai sensi del precedente comma 2, senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la tumulazione o l' inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 15 - Epigrafi.**

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.

4. Le donne coniugate o vedove sono indicate con i due cognomi.

5. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte, in conformità alla tipologia dei materiali ed ai caratteri approvati con deliberazione di Giunta Comunale.

6. Sulle epigrafi non è consentito l'utilizzo di materiali e caratteri differenti rispetto alle tipologie indicate con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 16 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.**

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

#### **Art. 17 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.**

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal comune che ne sostiene gli oneri.
2. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal comune che ne sostiene gli oneri, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi dei detti oneri.
3. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.
4. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

## CAPO V

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### **Art. 18 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.**

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

#### **Art. 19 - Esumazione ordinarie.**

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite tutti gli anni nel periodo da ottobre ad aprile;
2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del funzionario responsabile del cimitero sono collocati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
4. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione è rinviata e il funzionario responsabile prende le conseguenti motivate disposizioni.

#### **Art. 20 - Esumazioni straordinarie.**

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 21 - Verbale delle operazioni.**

1. Per ciascuna operazione di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria è redatto apposito verbale.
2. Le operazioni avvengono alla presenza del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica o di personale tecnico della A.S.L. da lui delegato.

#### **Art. 22 – Oggetti da recuperare.**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al funzionario responsabile del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del competente Ufficio Comunale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Funzionario responsabile del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora

non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 23 –Rifiuti da esumazione ed estumulazione (art.12 DPR 254/2003)**

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, flessibili, di colore distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata, individuata dal Comune all'interno del Cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al 1° comma del presente articolo.

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.lgs 22/97 per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex art.21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

4. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di casse ecc..

5. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e di avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere anche flessibili.

#### **Art. 24 – Estumulazioni ordinarie.**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

#### **Art. 25 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.**

Gli oneri delle esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie sono a carico dei familiari del defunto i quali si dovranno attenere scrupolosamente alle disposizioni di cui al precedente art. 13.

### **CAPO VI**

#### **LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO**

#### **Art. 26 - Lavori privati nel cimitero.**

1. Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nel cimitero senza l'autorizzazione comunale ed al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 8,30 alle ore 13,00, alla presenza del custode cimiteriale.

2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

#### **Art. 27 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.**

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente articolo 26. il titolare della concessione od autorizzazione medesima comunica al comune gli estremi identificativi dell'impresa esecutrice.

#### **Art. 28 - Occupazione temporanea del suolo.**

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.

2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

#### **Art. 29 - Materiali di scavo.**

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

#### **Art. 30 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.**

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano lo stesso orario di apertura del cimitero.

2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.

3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.

3. Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

#### **Art. 31 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.**

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

#### **Art. 32 - Concessioni private nei cimiteri.**

1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione votiva dei cimiteri, formano oggetto di appositi distinti regolamenti.

## **PARTE II**

### **CONCESSIONE DI TOMBE, EDICOLE, CAPPELLE E LOCULI CIMITERIALI**

#### **CAPO VII – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 33 - Oggetto delle concessioni.**

1. La presente parte disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di tombe, cappelle, edicole e loculi cimiteriali.



2. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia le tombe, le cappelle e i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

#### **Art. 34 - Norme applicabili alle concessioni cimiteriali.**

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

- al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;

- al "Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali".

- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

#### **Art. 35 - Limiti alle concessioni.**

1. La concessione di tombe, cappelle, edicole e loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

a) a persone aventi la residenza anagrafica in questo comune da almeno cinque anni a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento;

b) alle persone nate nel Comune di Sacrofano;

c) agli ascendenti, discendenti, i collaterali di secondo grado e i conviventi more uxorio di persone residenti in questo comune;

2. Nel caso di tombe e cappelle, alla stessa concessione possono essere interessate anche più nuclei familiari. In questo caso dall'atto di concessione risultano le rispettive quote di manutenzione e la connessa responsabilità solidale.

#### **Art. 36 - Divieti di concessione.**

1. Le concessioni di cui al presente regolamento non possono essere rilasciate:

a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

b) nel caso di tombe o cappelle a nuclei familiari che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione dello stesso tipo; si precisa che nell'ambito di un medesimo nucleo familiare solo un componente può essere concessionario di una cappella o tomba.

c) nel caso di loculi, quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

2. I concessionari di cappelle o tombe appartenenti ad un medesimo nucleo familiare non possono rendersi concessionari di loculi.

3. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, è notificato agli interessati nei termini di legge.

#### **Art. 37 - Programmazione delle concessioni di loculi.**

1. Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore ai decessi presunti nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

2. Il suddetto provvedimento è immediatamente comunicato al Sindaco con la proposta di un programma di intervento.

### **CAPO VIII - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI**

#### **Art. 38 - Atto di concessione.**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto.
2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.

#### **Art. 39 - Durata delle concessioni.**

1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono sempre temporanee ed hanno la seguente durata:
  - a) di anni 33 per i loculi;
  - b) di anni 99 per le tombe;
  - c) di anni 99 per le cappelle/edicole.
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i loculi, le tombe, le edicole e le cappelle tornano nella piena disponibilità del comune.

#### **Art. 40 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.**

1. Le concessioni vengono rilasciate a seguito della corresponsione della relativa tariffa, approvata dalla Giunta Comunale, ed in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

#### **Art. 41 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.**

- La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti, è consentita se:
- a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
  - b) ha una durata non superiore ad un anno;
  - c) viene stipulato regolare contratto;
  - d) viene versato il canone di concessione rapportato al 2,5% della tariffa di cui al precedente articolo 9 per ogni mese di concessione.

### **CAPO IX - DIRITTO ALL'USO DEI LOCULI CIMITERIALI**

#### **Art. 42 - Aveni diritto all'uso.**

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.
6. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

#### **Art. 43 - Ammissione alla tumulazione.**

1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro

esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario d'origine, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

#### **Art. 44 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.**

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

### **CAPO X – DIRITTO ALL'USO DELLE TOMBE E DELLE CAPPELLE**

#### **Art. 45 - Avanti diritto all'uso.**

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari salvo particolari limitazioni poste nell'atto di concessione o nel testamento del concessionario.

2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.

5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale del concessionario.

6. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

#### **Art. 46 - Ammissione in sepoltura di famiglia.**

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

3. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.

4. Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

#### **Art. 47 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.**

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

2. In caso di volontaria rinuncia all'assegnazione di un lotto cimiteriale il concessionario ha diritto al rimborso del 50 % del corrispettivo pagato solo se si tratta di area libera non ancora utilizzata.

## **CAPO XI - MANUTENZIONE**

### **Art. 48 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.**

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.
2. Trovano sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali".

### **Art. 49 - Doveri in ordine alla manutenzione.**

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

## **CAPO XII - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI**

### **Art. 50 - Rinnovo delle concessioni.**

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.
3. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.
4. Il rinnovo della concessione:
  - a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
  - b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni ridotta del 20%, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

### **Art. 51 - Rinuncia alle concessioni.**

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.
2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo, la tomba o la cappella oggetto della rinuncia si trova in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 21.
3. I loculi, le tombe o le cappelle retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.
4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo, la tomba o la cappella rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.

### **Art. 52 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.**

Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

AxT

$$S = A \frac{1 - (1 + T)^{-N}}{T}$$

dove S = somma da rimborsare

A = somma pagata per la concessione

T = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione

N = durata in anni della concessione

### CAPO XIII - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

#### Art. 53 – Cause di decadenza.

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L.. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 46, sono precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

### CAPO XIV - NORME TRANSITORIE

#### Art. 54 – Censimento delle concessioni in atto.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;

b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro - scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali, tombe e cappelle;

c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

#### Art. 55 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

3. L'atto di notifica di cui al precedente comma 2 contiene tutte le notizie previste dal precedente articolo 50.

#### Art. 56 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 50, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.

2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.

3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono approvati dal responsabile del servizio.

## **PARTE III** **DISCIPLINA DEI TRASPORTI FUNEBRI**

### **CAPO XV – DEI TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 57 - Disciplina generale dei trasporti funebri.**

2. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da terzi, senza diritto di privativa, ed effettuati con gli automezzi di cui all'art. 20 del DPR. 285/1990. Le derivanti spese sono a carico dei familiari del defunto.

3. Sono a carico del Comune le spese relative alla fornitura del feretro e ai trasporti funebri delle salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

4. Lo stato di indigenza o bisogno é dichiarato dal Responsabile del Servizio Sociale, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### **Art. 58 – Modalità del trasporto**

1. Per trasporto funebre s'intende il trasferimento di cadaveri, ossa umane e di altri resti mortali assimilabili e di ceneri.

2. In particolare, esso riguarda:

a) Il trasferimento della salma dal luogo del decesso o del rinvenimento, al deposito di osservazione, all'obitorio, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi;

b) Il trasporto di cadaveri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ceneri verso un altro Comune, per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

3. I trasporti funebri sono eseguiti con gli appositi veicoli, che devono essere tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero.

4. In casi eccezionali, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il Sindaco può autorizzare il trasporto senza l'impiego dell'autofunebre. In tal caso deve essere garantita la presenza degli addetti occorrenti a compiere il trasporto manuale.

#### **Art. 59– Svolgimento del trasporto**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica sicurezza. In ogni altro caso é vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone partecipanti al corteo, il Responsabile dell'ufficio comunale, prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

#### **Art. 60– Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2. Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

#### **Art. 61– Requisiti dei veicoli adibiti al trasporto**

1. I veicoli utilizzati per il trasporto devono:

- a) rispettare i requisiti stabiliti dall'art. 20 del D.P.R. 285/90.
- b) essere conformi alle norme del Codice della Strada e riconosciuti idonei dagli uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
- c) devono essere dotati di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità ed a evitare rumori ed esalazioni moleste.

2. All'interno del veicolo deve essere conservato un apposito libretto attestante l'idoneità ed i prescritti controlli annuali svolti dalle autorità sanitarie competenti

#### **Art. 62– Rimessa delle autofunebri e sosta delle autofunebri di passaggio**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esiste, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio.

#### **Art. 63 - Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285; inoltre se il trasporto é effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto é raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 24 ore dal decesso, alla salma é da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro é preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto sindacale deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

#### **Art. 64 - Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, aventi le caratteristiche di cui all'art. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impegno del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 65 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 59 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte

4. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 66 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene della USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.63.

4. Dall'Autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di trasporto di cadaveri, il Sindaco, a fronte di giustificate ragioni o per il tributo di speciali onoranze, sentito il parere del Responsabile competente dell'A.S.L., ed a condizione che le salme siano racchiuse in una duplice cassa (l'una di legno, l'altra di metallo), può autorizzare la sosta temporanea dei feretri presso abitazioni private, luoghi di culto o altri locali appositamente attrezzati.

7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1e 25/2 del D.P.R. 285/90

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 67 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero**



1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati

#### **Art. 68 - Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/ 02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937, n. 1379, o di stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

#### **Art. 69 - Trasporto di ossa umane, di altri resti mortali, di urne cinerarie**

1. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, stabilite dagli articoli 18, 20 e 25 del D.P.R. 285/90, non si applicano al trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili.

2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

3. In ogni caso deve essere usato un veicolo chiuso o comunque dotato di adeguata copertura, tale da consentire il trasporto di più contenitori in condizioni di sicurezza.

4. Il trasporto da Comune a Comune è soggetto all'autorizzazione prevista dall' art. 66.

#### **Art. 70 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.**

1. L'amministrazione comunale, tramite la struttura preposta, esercita il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nel territorio comunale.

2. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 285/90.

#### **Art. 71 - Controlli igienico-sanitari**

1. I trasporti funebri disciplinati dal Capo IV del D.P.R. 285/90, sono soggetti alla vigilanza ed al controllo dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio.

2. Le A.S.L. esercitano le loro funzioni direttamente, oppure, previa convenzione, avvalendosi di apposito personale comunale incaricato.

3. In particolare, i controlli per le salme in transito e in partenza dal deposito di osservazione o dall'obitorio, riguardano l'effettuazione dei trattamenti conservativi, ove prescritti, l'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per i trasporti diretti di fuori del territorio comunale.

## **PARTE IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 72 - Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche.

#### **Art. 73 - Leggi ed atti regolamentari.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

-il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

-al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

-il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";  
nonchè, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

#### **Art. 74 - Termine per la conclusione dei procedimenti.**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, vengono fissati in giorni 45.

#### **Art. 75 - Abrogazione di precedenti disposizioni.**

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

#### **Art. 76 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Chiunque ne abbia interesse può richiedere copia del regolamento che è rilasciata previo pagamento dei soli costi di riproduzione, determinati con deliberazione della Giunta comunale.

3. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata a tutti i consiglieri comunali.

#### **Art. 77 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 78 - Sanzioni.**

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 100 euro.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

#### **Art. 79 - Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.